LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

N. 9/2026





www.studiolacommara.it





REGIME FORFETTARIO:
NUOVA SOGLIA DEI RICAVI E COMPENSI AD EURO 100.000 DAL 2027

TORNA LA CEDOLARE SECCA SUI NEGOZI
PER I CONTRATTI STIPULATI NEL 2027

RIMBORSO IVA PER LAVORI SU IMMOBILI DI TERZI:
RILEVA L'EFFETTIVA STRUMENTALITÀ ALL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

COMPETENZA TERRITORIALE E DOMICILIO FISCALE DELLE SOCIETÀ:
LA CASSAZIONE ESCLUDE IL DOMICILIO "DI ELEZIONE"

GLOBAL MINIMUM TAX:
L'AGENZIA DELLE ENTRATE BLINDA IL BILANCIO STORICO (RISPOSTA A INTERPELLO N. 188 DEL 23/10/2026)

PER IL SOVRAINDEBITAMENTO,
L'ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA È NECESSARIA NEI CASI COMPLESSI

TAX NEWSLETTER



A CURA DEL DOTTORE

SIMONE AGNINI

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

- Imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche
- Pianificazione fiscale
- Monitoraggio degli obblighi fiscali
- IVA e imposte indirette
- Consulenza contabile
- Revisione Legale

Regime forfettario: nuova soglia dei ricavi e compensi ad euro 100.000 dal 2027

La soglia di ricavi e compensi per l'applicazione del regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014 potrebbe passare dagli attuali euro 85.000 ad euro 100.000.

La misura è stata annunciata dal Governo nell'ambito delle novità previste nel d.d.l. di Bilancio 2027 e dovrà ora essere sottoposta all'*iter* parlamentare per la sua eventuale approvazione definitiva. In attesa della definizione del testo normativo e del completamento dell'*iter* legislativo, è possibile svolgere alcune prime considerazioni sulle possibili conseguenze della modifica, che potrebbe avere un impatto significativo su un'ampia platea di contribuenti.

L'incremento del limite consentirebbe a un maggior numero di persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni di beneficiare della tassazione sostitutiva, con applicazione dell'aliquota del 15% (ovvero del 5% in presenza dei requisiti previsti per le nuove attività), in alternativa alla tassazione ordinaria IRPEF e alle relative addizionali regionali e comunali.

Qualora la modifica entrasse in vigore dal 1° gennaio 2027, il nuovo limite dovrebbe essere verificato con riferimento ai ricavi e compensi percepiti nel 2026. Il contribuente che, al 31 dicembre 2026, avesse conseguito un ammontare complessivo pari, ad esempio, ad euro 95.000 potrebbe pertanto accedere al regime forfetario nel 2027 o permanervi, risultando rispettato il nuovo requisito dimensionale. Ai fini del computo rileverebbe, in via generale, il criterio di cassa, fatta eccezione per gli imprenditori in contabilità ordinaria, per i quali trova applicazione il principio di competenza.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il trattamento IVA.

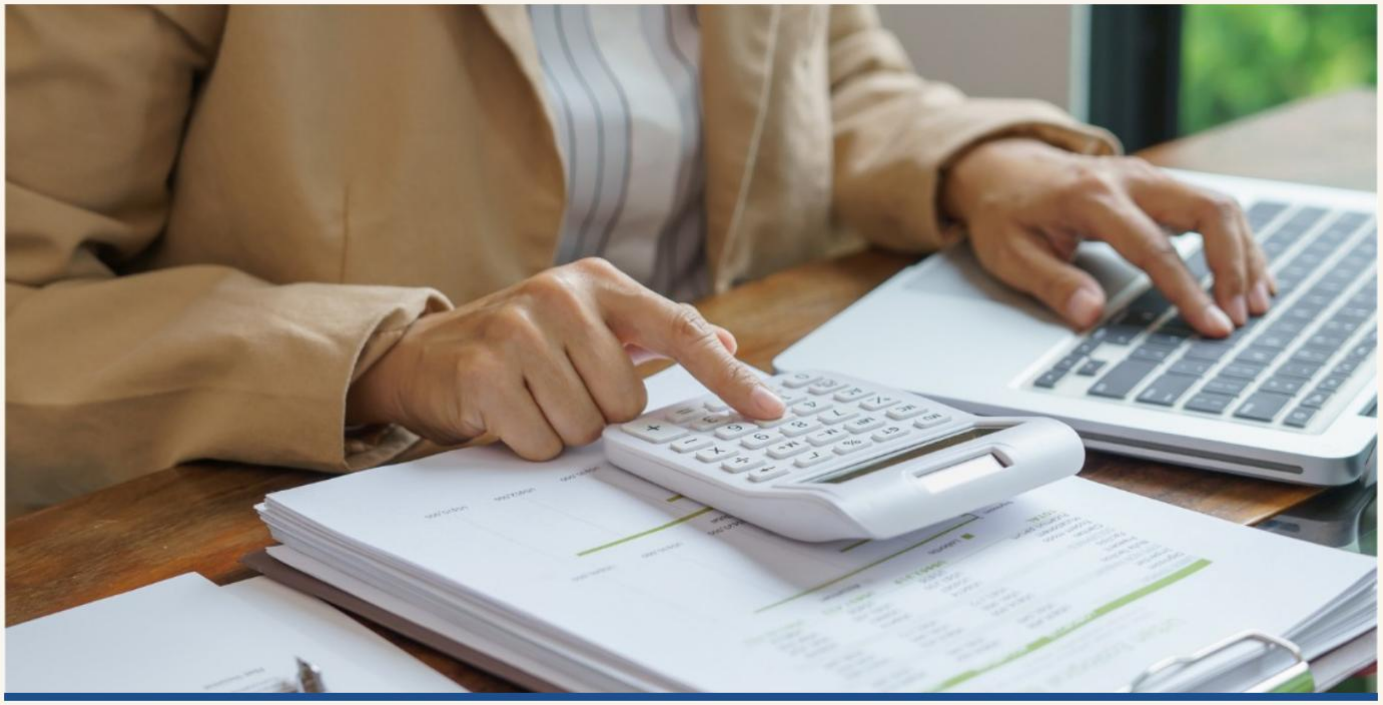
Secondo le prime indicazioni contenute nel comunicato di Palazzo Chigi, la soglia prevista ai fini dell'applicazione del regime di franchigia IVA rimarrebbe, almeno inizialmente, fissata ad euro 85.000, in attesa della necessaria autorizzazione da parte dell'Unione europea. L'attuale disciplina unionale, infatti, consente agli Stati membri di applicare il regime di franchigia IVA entro un volume d'affari massimo di euro 85.000. L'estensione ad euro 100.000 richiederebbe, pertanto, una specifica deroga da parte della Commissione europea.

Ne deriverebbe, pertanto, una possibile distinzione tra il trattamento ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA: i contribuenti con ricavi o compensi non superiori ad euro 85.000 nell'anno precedente continuerebbero a beneficiare integralmente del regime forfettario, comprese le relative semplificazioni IVA, mentre, coloro che avessero conseguito ricavi o compensi superiori ad euro 85.000, ma non eccedenti 100.000 euro, potrebbero applicare il regime agevolato esclusivamente ai fini delle imposte dirette, beneficiando dei coefficienti di redditività e dell'imposta sostitutiva, ma senza poter usufruire delle semplificazioni previste ai fini IVA.

Rimarrebbe, inoltre, da considerare il requisito relativo al possesso di redditi di lavoro dipendente o assimilati nell'anno precedente a quello di applicazione del regime.

In assenza di ulteriori modifiche normative, per il 2027 la soglia prevista dall'art. 1, comma 57, lett. d), della legge n. 190/2014 tornerebbe infatti ad euro 30.000, rispetto al limite di euro 35.000 attualmente applicabile.

La modifica prospettata rappresenterebbe, quindi, un ampliamento significativo del regime forfettario, ma la sua concreta operatività dipenderà dall'approvazione definitiva della Legge Bilancio 2027 e, per quanto riguarda il trattamento IVA, dal rilascio dell'autorizzazione europea.





A CURA DEL DOTTORE COMMERCIALISTA

NICOLA IACHINI

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

- Perizie econometriche di natura bancaria
- Imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche
- Pianificazione fiscale
- Monitoraggio degli obblighi fiscali
- IVA e imposte indirette
- Revisione Legale

Torna la cedolare secca sui negozi, per i contratti stipulati nel 2027

> *Nel d.d.l. di Bilancio 2027 viene dato particolare risalto alla cedolare secca (ovvero l'imposta sostitutiva sulle locazioni) disciplinata, oggi, dall'art. 3 del d.lgs. n. 23/2011, ma destinata a confluire dal 1° gennaio 2027 nel futuro "Testo unico delle imposte sui redditi".*

I fronti di intervento, realizzati introducendo l'art. 360-*quinquies* nel d.lgs. n. 117/2026, sono due:

- da un lato, **viene reintrodotta la possibilità di applicare la tassa piatta sulle locazioni di immobili commerciali**, come già avvenuto nel 2019;
- dall'altro, **vengono ridotte le aliquote della cedolare secca sui contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato**.

Nessuna modifica riguarda, invece, i contratti di locazione ordinari, come ad esempio, le locazioni abitative "4+4" o le locazioni brevi.

Per quanto concerne le locazioni commerciali viene, inoltre, prevista la possibilità di accedere alla cedolare secca sui contratti di locazione, stipulati nel 2027, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 200 metri quadrati (senza conteggiare le pertinenze) e le relative pertinenze locate congiuntamente.

L'accesso al regime della cedolare secca è limitato, quindi, ai contratti stipulati nel 2027 e, inoltre, è espressamente escluso:

- in tutti i casi in cui, alla data del 30/09/2026 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale;
- per i contratti stipulati da un conduttore che non utilizza l'immobile locato esclusivamente per l'esercizio di un'arte o professione o di un'impresa commerciale.

In buona parte, la nuova disciplina ripercorre quella introdotta meno di 10 anni fa dall'art. 1 comma 59 della legge n. 145/2018, ma presenta al contempo tre importanti novità:

1. **limite di superficie**: il nuovo regime riguarderà i negozi con superficie non superiore a 200 mq, mentre nel 2019 il limite di metratura era di 600 mq;
2. **aliquota**: il regime applicabile ai contratti stipulati nel 2027 contempla l'aliquota del 10%, limitatamente ai negozi situati in capoluoghi di città metropolitana, mentre nel 2019 l'unica aliquota prevista per la cedolare sui negozi era il 21%;
3. **esclusione** delle locazioni stipulate con un conduttore che non utilizzi l'immobile locato esclusivamente per l'esercizio di un'arte o professione o di un'impresa commerciale.

L'altro intervento riguarda, invece, i contratti a canone concordato, per i quali viene previsto un forte taglio delle aliquote, che vengono dimezzate passando dal 10% al 5% o addirittura applicate nella misura dell'1% se, all'atto della stipula, il conduttore ha un'età inferiore a 36 anni.

Anche per questa nuova disciplina il campo di applicazione rimane strettamente circoscritto nel tempo, configurandosi per i canoni di locazione dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031.

Anche con riferimento ai contratti a canone concordato, il legislatore ha precisato che le aliquote ridotte non sono applicabili al contratto stipulato nell'anno 2027, qualora alla data del 30 settembre 2026 risulti in corso un contratto non scaduto tra le stesse parti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, e nel caso in cui, a seguito dell'interruzione anticipata del predetto contratto, il locatore stipuli nell'anno 2027 un nuovo contratto per lo stesso immobile, con uno o più soggetti che, alla data del 30 settembre 2026, erano residenti o domiciliati nell'immobile o che appartengono al medesimo nucleo familiare del precedente conduttore.

NEGOZI	2019	2027
Limite di superficie	600 mq	200 mq
Aliquota	21%	10% (negozi situati in capoluoghi di città metropolitana)

CANONE CONCORDATO	ALIQUOTA
Aliquote dimezzate	dal 10% al 5%
Conduttore con età inferiore a 36 anni	1%
Canoni di locazione	dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031



A CURA DEL DOTTORE

SIMONE AGNINI

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

- Imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche
- Pianificazione fiscale
- Monitoraggio degli obblighi fiscali
- IVA e imposte indirette
- Consulenza contabile
- Revisione Legale

Rimborso IVA per lavori su immobili di terzi: rileva l'effettiva strumentalità all'attività d'impresa

> *Con la risposta ad interpello n. 192/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni necessarie per ottenere il rimborso dell'IVA detraibile relativa ad interventi effettuati su beni di terzi, dei quali il soggetto passivo ne abbia la disponibilità sulla base di un diverso titolo giuridico, come ad esempio nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di locazione oppure di comodato.*

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha confermato che, ai fini del riconoscimento del rimborso, le opere realizzate devono risultare strumentali allo svolgimento dell'attività d'impresa, artistica o professionale del soggetto interessato.

L'Agenzia delle Entrate ha richiamato il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 13162/2024. Secondo tale orientamento, la nozione di acquisto di beni ammortizzabili deve essere interpretata in senso ampio, prescindendo dalla disciplina contabile e reddituale. È, pertanto, sufficiente che il bene presenti le caratteristiche di un investimento destinato all'attività economica per un arco temporale medio-lungo.

La fattispecie esaminata dall'Ufficio riguarda una SICAF (organismo di investimento collettivo di risparmio (OICR) chiuso), costituito in forma di società per azioni a capitale fisso multicomparto, gestita da una SGR (società di gestione del risparmio). La SICAF opera autonomamente ai fini IVA e ha optato per la separazione delle attività ai sensi dell'art. 36, comma 3, del DPR 633/72. Due dei suoi comparti detengono parte di un complesso immobiliare, comprendente anche aree appartenenti a soggetti terzi, ai quali uno dei comparti aveva precedentemente ceduto alcuni terreni.

Al fine di valorizzare l'intera area, la SICAF intende realizzare un nuovo complesso immobiliare. A tale scopo, i due comparti hanno costituito un consorzio senza scopo di lucro, al quale partecipano anche i proprietari terzi delle aree interessate.

Il consorzio provvederà all'esecuzione degli interventi di demolizione, bonifica e urbanizzazione primaria e secondaria, avvalendosi di imprese appaltatrici e operando quale mandatario senza rappresentanza dei consorziati, ai sensi dell'art. 1705 c.c. I costi sostenuti saranno fatturati al consorzio dalle imprese esecutrici e successivamente riaddebitati ai consorziati in proporzione alle rispettive quote, con applicazione del medesimo trattamento IVA, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del DPR 633/72.

Le operazioni descritte determinano la formazione di un credito IVA in capo alla SICAF, il cui rimborso costituisce l'oggetto dell'interpello. La questione viene esaminata alla luce dell'art. 30, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 633/72, che disciplina il rimborso dell'eccedenza detraibile dell'imposta in presenza di determinate condizioni.

Applicando alla fattispecie esaminata i principi esposti in premessa, l'Agenzia ha chiarito che **il rimborso dell'IVA relativa a lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento eseguiti su beni di proprietà altrui è astrattamente ammissibile quando il soggetto passivo dispone dei beni sulla base di un valido titolo giuridico. Ciò, unitamente alla dimostrazione che gli interventi realizzati siano effettivamente funzionali all'esercizio dell'attività economica svolta dal soggetto passivo**. La valutazione deve, pertanto, considerare non soltanto la durata e il titolo della disponibilità del bene, ma anche la rispettiva connessione con le attività imponibili esercitate a valle.

In conclusione, il riconoscimento del rimborso IVA non dipende esclusivamente dalla disponibilità giuridica di un bene di proprietà di terzi, né dalla sua qualificazione formale come bene ammortizzabile; l'elemento determinante è rappresentato dall'effettivo collegamento funzionale tra il bene, le opere eseguite e l'attività d'impresa, artistica o professionale del soggetto passivo. Spetta, quindi, a quest'ultimo dimostrare la sussistenza di tale requisito, necessario per qualificare l'investimento come strumentale e accedere al rimborso dell'imposta.





A CURA DEL DOTTORESSA COMMERCIALISTA

SARA PASSALACQUA

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

- Bilancio e Principi contabili Internazionali IAS/IFRS
- IVA e imposte indirette
- Revisione Legale
- Assistenza fiscale in ambito M & A
- Finanza agevolata
- Consulenza tributaria e societaria

Competenza territoriale e domicilio fiscale delle società: la Cassazione esclude il domicilio "di elezione"

Con l'ordinanza n. 27146 del 18/10/2026, la Suprema Corte ha ribadito l'indisponibilità del **domicilio fiscale delle persone giuridiche**, *sancendo che esso* **coincide tassativamente con il comune della sede legale** *(art. 58, co. 3, del d.P.R. 600/1973). Resta preclusa alla società la facoltà di scindere i due elementi per determinare convenzionalmente la competenza dell'Ufficio impositore.*

Nel caso di specie, una S.p.A. aveva trasferito la sede legale da Pozzuoli a Roma, comunicando all'Agenzia delle Entrate la volontà di "conservare" il domicilio fiscale nel comune di provenienza. La Cassazione ha dichiarato legittimo l'atto impositivo emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Roma, rilevando che la dichiarazione di variazione dati ex art. 35 d.P.R. 633/1972 e il certificato di attribuzione della partita IVA hanno valenza meramente anagrafico-ricognitiva e non fondano la competenza territoriale e che la competenza si radica rigidamente in base al domicilio fiscale alla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata (art. 31, co. 2, d.P.R. 600/1973). Di conseguenza, per le imprese che intendono mantenere il rapporto con l'Ufficio della sede operativa, l'unico strumento è l'istanza motivata ex art. 59 e non una comunicazione unilaterale. In sede di contenzioso, prima di eccepire l'incompetenza territoriale dell'Ufficio (causa di nullità dell'atto), il difensore dovrà pertanto verificare l'esatta ubicazione della sede legale alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno accertato.





A CURA DEL DOTTORESSA COMMERCIALISTA

SARA PASSALACQUA

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

- Bilancio e Principi contabili Internazionali IAS/IFRS
- IVA e imposte indirette
- Revisione Legale
- Assistenza fiscale in ambito M & A
- Finanza agevolata
- Consulenza tributaria e societaria

Global Minimum Tax: l'Agenzia delle Entrate blinda il bilancio storico (Risposta ad interpello n. 188 del 23/10/2026)

> *L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un chiarimento di fondamentale importanza per i gruppi societari che si trovano in prossimità della soglia di assoggettamento alla Global Minimum Tax (GMT).*

Con la Risposta ad interpello n. 188 del 23/10/2026, l'Amministrazione finanziaria ha stabilito che, ai fini della verifica della soglia dei 750 milioni di euro di ricavi consolidati, contano esclusivamente i dati dei bilanci originariamente approvati, bocciando l'utilizzo dei dati retrospettivi (restated) derivanti dall'adozione di nuovi principi contabili.

Il caso esaminato dall'Agenzia riguarda una società che adotta i principi contabili nazionali (OIC) e che nel passaggio al bilancio 2024 ha applicato il nuovo principio OIC 34. Questo principio colma un vuoto normativo storico, introducendo per la prima volta un quadro organico e dettagliato (ispirato al principio contabile internazionale IFRS 15), basato sulla sostanza economica del contratto, in quanto il ricavo si iscrive a conto economico quando avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici sostanziali connessi al bene o al servizio.

Prima dell'introduzione del principio OIC 34 (ante 2024), i ricavi venivano iscritti al lordo del valore dei beni rivenduti (superando i 750 milioni nel 2022 e 2023); adesso, invece, la società contabilizza solo le commissioni nette, facendo crollare i ricavi consolidati sotto la soglia di sbarramento.

Sfruttando le regole di transizione (principio contabile OIC 29), la società aveva rideterminato a fini comparativi i dati del 2023 nel bilancio 2024, risultando teoricamente sotto soglia anche per l'anno precedente. L'Agenzia delle Entrate ha respinto la tesi del contribuente, blindando l'accesso alla GMT sulla base delle linee guida internazionali OCSE (regole GloBE), muovendosi su un binario strettamente formalistico. Sebbene l'OIC 34 (e prima ancora i chiarimenti del febbraio 2025 sui buoni pasto) spinga per una rappresentazione contabile che privilegi la reale sostanza dell'operazione (responsabilità di fornitura, rischio di magazzino, potere sul prezzo), la rigidità delle regole fiscali internazionali legata alle soglie d'ingresso non ammette deroghe ex-post.



A CURA DEL DOTTORE COMMERCIALISTA

NICOLA IACHINI

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

- Perizie econometriche di natura bancaria
- Imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche
- Pianificazione fiscale
- Monitoraggio degli obblighi fiscali
- IVA e imposte indirette
- Revisione Legale

Per il sovraindebitamento, l'attestazione del professionista è necessaria nei casi complessi

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 21/10/2026 la circolare n. 9, al fine di fornire importanti chiarimenti sui profili fiscali degli istituti del Codice della crisi di cui al d.lgs. n. 14/2019 e sulla disciplina del sovraindebitamento e dell'esdebitazione.

La circolare evidenzia, in termini generali, che, ai fini del sovraindebitamento, l'attestazione del professionista sulla fattibilità del piano, nonché sulla veridicità dei dati e delle relative informazioni, si rende necessaria solo nelle ipotesi di particolare complessità patrimoniale, fiscale o finanziaria, così evitando oneri aggiuntivi per i casi meno complessi in cui la verifica dell'OCC e il controllo giudiziale sono sufficienti. La mancata presentazione dell'attestazione, in ogni caso, non costituisce una condizione di ammissibilità e, di conseguenza, non potrà incidere sul giudizio finale degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Quanto alla ristrutturazione dei debiti, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e gli Uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del contribuente, devono comunicare nei termini di legge il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti, affinché l'OCC possa tenerne conto nella relazione e nella predisposizione della proposta. La Direzione provinciale competente è, quindi, tenuta alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, alla notifica degli avvisi di irregolarità e degli avvisi di accertamento, nonché a trasmettere all'OCC la quantificazione complessiva del debito tributario. A tali fini, vanno escluse le somme iscritte in ruoli già consegnati all'Agenzia delle Entrate - Ricossione, ovvero riferite ad avvisi di accertamento emessi ex art. 29 comma 1 del d.l. n.78/2010 per i quali la riscossione sia già stata affidata in carico all'Agente, alla data della richiesta dell'OCC.

Gli Uffici, nelle more della complessiva quantificazione del debito, anche al fine di agevolare l'OCC nella predisposizione della domanda, delle relazioni e delle attestazioni obbligatorie, valuteranno l'opportunità di comunicare il debito tributario risultante dagli atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, relativamente alle imposte dirette, all'imposta di registro e agli altri tributi indiretti, viste le risultanze del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, unitamente al dettaglio delle attività di lavorazioni ancora da espletare che potrebbero comportare una diversa rappresentazione del debito.

Sarà cura degli Uffici depurare gli importi indicati dalle somme comunicate dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Gli eventuali ulteriori debiti che dovessero emergere a seguito dell'espletamento delle attività saranno tempestivamente comunicati all'OCC.

I medesimi obblighi di comunicazione operano per il concordato minore, con la precisazione che in tale ipotesi il debito può sorgere anche a titolo di IVA.

In sede di contestazioni alla proposta, gli Uffici, oltre ad evidenziare eventuali condizioni ostative ovvero profili di inammissibilità, potranno rappresentare criticità relative al valore stimato di liquidazione del patrimonio, alla violazione delle cause legittime di prelazione e alla convenienza economica attestata dall'OCC, nonché sull'attendibilità o sulla fattibilità complessiva del piano. Ai fini del miglior soddisfacimento del credito tributario, saranno valutate le reali circostanze di fatto da cui emerga la convenienza del piano rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, tenuto conto, altresì, dell'apporto di risorse esterne e della tempistica della dilazione (moratoria inclusa).

In presenza di contestazioni, il giudice, sussistendone i presupposti, può ugualmente omologare il piano mediante il c.d. "cram down" che, per tale procedura, ha carattere "generale" e non rivolto esclusivamente al creditore pubblico fiscale o previdenziale.

Gli Uffici, in ogni caso, monitorano l'esecuzione dei piani omologati, verificando il puntuale adempimento degli obblighi e dei pagamenti previsti e, qualora venga accertato l'inadempimento, procederanno alla segnalazione all'OCC per le relative iniziative anche ai fini della revoca dell'omologazione.





RICONOSCIMENTI

Le elevate competenze collocano lo Studio La Commara & Partners in una posizione di assoluta eccellenza qualitativa sul mercato nazionale della consulenza fiscale e legale, come testimoniano i numerosi premi e riconoscimenti attribuiti negli anni da *"Il Sole 24 Ore"*, *"Toplegal Awards"*, *"Le Fonti Awards"* e *"Legalcommunity Italian Awards"*.

GLI STUDI LEGALI DELL'ANNO 2025 – 24 ORE – statista

LC ITALIAN AWARDS – WINNER 2026 – LA COMMARA & PARTNERS – STUDIO DELL'ANNO TAX

LE FONTI AWARDS® – WINNER 2024

LC ITALIAN AWARDS – WINNER 2024 – LA COMMARA & PARTNERS – Studio dell'Anno Tax

LC ITALIAN AWARDS – WINNER 2023 – UMBERTO LA COMMARA – Professionista dell'Anno Tax

GLI STUDI LEGALI DELL'ANNO 2023 – 24 ORE – statista

GLI STUDI LEGALI DELL'ANNO 2022 – Tributario – 24 ORE – statista

LEGALCOMMUNITY ITALIAN AWARDS – WINNER 2022 – LA COMMARA & PARTNERS – CONSULENZA TRIBUTARIA

LEGALCOMMUNITY ITALIAN AWARDS – VINCITORE 2021 – UMBERTO LA COMMARA – Professionista dell'Anno Tax

LE FONTI AWARDS® – WINNER 2022 – BOUTIQUE DI ECCELLENZA – FISCALITA' D'IMPRESA

LE FONTI AWARDS® – WINNER 2021 – BOUTIQUE DI ECCELLENZA - FISCALITA' D'IMPRESA

CONTATTI

ROMA

+39 06 3218140

www.studiolacommara.it

Via di Novella, 22 - 00199

segreteria@studiolacommara.it

MILANO

+39 02 76013359

in partnership con: www.pglegal.it

Via Sant'Andrea, 3 - 20121

NAPOLI

+39 081 18584553

in partnership con: www.fpcorporatefinance.eu

Via G. Melisurgo, 15 - 80133

DUBAI

in partnership con: www.v7group.com

API Trio Office Tower - Office 3001

